

Vincenzo Cardone
Francesco Bassolino
Felicio De Luca
Mattia Rusciano

STUDIO NIGRO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Roberto Lorusso Caputi
Ciro Ferdinando De Luca
Giuseppina D'Alterio
Michele Sorrentino
Amelia Gerla
Mirka Cesnik
Matteo Travaglione
Arturo Ferrara
Roberto Capoluongo
Palma Marsilia
Brigida Ardolino
Cinzia Di Guida

Circolare 8/2020

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Decreto Cura Italia: Misure di sostegno finanziario alle imprese

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il **DL n. 18 del 17.03.2020** (pubblicato in GU n. 70 del 17.03.2020), in vigore dallo scorso 17.03.2020, sono state introdotte **numerose novità per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso attraverso misure di sostegno finanziario alle imprese**. In particolare:

- a) **l'art. 55** modifica integralmente l'art. 44 bis del decreto legge del 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in tema di trasformazione in credito di imposta delle DTA (imposte anticipate) **a seguito di cessione di crediti deteriorati**.

Le novità introdotte dall'art. 55

Di seguito illustriamo le principali novità in materia di sostegno finanziario alle imprese introdotte dall'art. 55 del DL n. 18/2020:

Con una disposizione finalizzata ad aumentare la liquidità delle imprese (articolo 55 del decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del 17 marzo) il legislatore ha introdotto un **«nuovo regime speciale» di conversione delle DTA (imposte anticipate)**, prevedendo una nuova versione dell'articolo 44-bis del decreto legge 34/2019.

Per le società che **cedono a titolo oneroso crediti, commerciali o finanziari**,

deteriorati è prevista la trasformazione in crediti di imposta delle imposte anticipate riguardanti le perdite computabili in base all'articolo 84 del Tuir e le eccedenze "Ace" residue alla data di efficacia della cessione dei crediti.

Ciò premesso, con la disposizione del decreto legge in commento si attribuisce alle imprese che abbiano crediti verso debitori inadempienti **la facoltà di convertire** un determinato ammontare di attività per imposte anticipate riguardanti tali perdite riportabili e le eccedenze Ace a condizione di cedere a titolo oneroso tali crediti entro il 31 dicembre 2020.

Sotto il profilo soggettivo è stabilito che il regime di trasformazione delle DTA **non si applichi alle società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto** (articolo 17 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180), **ovvero lo stato di insolvenza** (articolo 5 del R.D. 267/1942, ovvero dell'articolo 2 del "codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"). Inoltre, i crediti in questione devono essere ceduti solo nei confronti di società "terze", non essendo agevolabili le cessioni effettuate nei riguardi di società che appartengono allo stesso gruppo societario della società cedente.

Anche il nuovo regime di conversione, poi, è subordinato all'esercizio dell'opzione (articolo 11 d.l. 59/2016) di voler continuare a convertire DTA; tale opzione comporta il pagamento di un canone nelle ipotesi in cui allo stesso ammontare di attività per imposte anticipate non corrisponda un effettivo pagamento di imposte. **Non è necessario che tale opzione sia già esercitata alla data di cessione del credito, in quanto è sufficiente che essa sia esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti.** Quanto al profilo oggettivo del regime speciale di trasformazione, i crediti oggetto di cessione possono essere commerciali o finanziari. **Inoltre, il legislatore ha precisato che il debitore inadempiente è colui nei confronti del quale il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data prevista per l'incasso del credito.** Non sono previsti vincoli sul corrispettivo della cessione.

Passando ora a tratteggiare in breve le modalità di computo e determinazione del credito d'imposta, la norma dispone in primo luogo che la **quota massima di DTA trasformabili in credito d'imposta** è rappresentata dall'ammontare corrispondente alle **posizioni fiscali oggetto di riporto** (dunque stock di pretese fiscali pregresse e/o eccedenza di base ACE). All'interno di tale soglia, la norma fissa, ai fini della quota "trasformabile" in credito d'imposta, **la misura percentuale del 20% del valore nominale dei crediti ceduti.**

Per semplicità e con un esempio, se una società cede crediti per 10 milioni di

euro, potrà trasformare in crediti di imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 2 milioni di euro (nel presupposto ovviamente che la società disponga di almeno 2 milioni di perdite fiscali) e dunque con la rilevazione di un credito di imposta (aliquota Ires ordinaria del 24%) pari a 480 mila euro.

Solo per completezza, la norma (mirata e calibrata più per operazioni all'interno del mondo bancario e finanziario) pone un **limite quantitativo nella cessione dei crediti (rilevanti ai fini della trasformazione) pari a 2 miliardi di euro di valore nominale** (per i soggetti appartenenti a gruppi, tale limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo).

Una volta trasformata l'attività per imposta anticipata in credito di imposta, **la necessità sistematica di evitare una duplicazione di beneficio fiscale comporta che le fattispecie sottese alle DTA trasformate non potranno più essere utilizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di cessione dei crediti.** I crediti d'imposta originati dalla conversione sono indicati in dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap.

Quanto alla modalità di fruizione e utilizzo, si segnala che i **crediti di imposta** derivanti dalla trasformazione, non produttivi di interessi attivi, **possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione in F24 ovvero possono essere ceduti a terzi o in alternativa anche chiesti a rimborso.**

Lo Studio resta a disposizione per approfondimenti e chiarimenti.

Cordiali saluti,

Napoli, 26 marzo 2020